

DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2016, N. 42

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

TESTO DEL DECRETO-LEGGE	TESTO MODIFICAZIONI SENATO	COMMENTO
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1-bis</b> <b>(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)</b></p> <p>1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) Al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole 2017/2015" sono sostituite dalle seguenti: "2016/2017";</p> <p>b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno scolastico 206/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della presente legge";</p> <p>b-bis) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i successivi commi 206 e 207".</p>	<p>Dopo l'articolo 1, che riguarda interventi finanziari per il decoro delle scuole, sono stati inseriti alcuni articoli aggiuntivi che riguardano il personale della scuola.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1-bis</p> <p>L'articolo 1-bis prevede un'estensione temporale (<b>fino all'a.s. 2016/2017</b>) e un ampliamento delle disponibilità di posti (<b>che comprendono sia i posti dell'organico dell'autonomia che quelli previsti dal comma 69 della legge 107 – organico di fatto</b>) ai fini della possibilità dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 di chiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale.</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1-ter</b> (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale per l'anno scolastico 2016/2017)</p> <p>1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.</p> <p>2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1-quater</b> (Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)</p> <p>1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1-ter</b></p> <p>L'articolo 1-ter prevede al comma 1 la proroga fino al 15 settembre 2016 del termine per l'effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente. La decorrenza economica del contratto di lavoro è connessa alla effettiva presa di servizio. Nulla viene detto in ordine alla decorrenza giuridica, ma sembra chiaro che debba essere comunque prevista dal 1° settembre 2016.</p> <p>Il secondo comma, che adombra chiaramente l'ipotesi di una tardiva approvazione delle graduatorie concorsuali, dispone che il triennio di validità delle graduatorie stesse – laddove siano approvate entro il 15 settembre – decorra dall'anno 2016-2017, e non, come previsto dall'articolo 400 del TU 297/1994, dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. E' quindi evidente che nel caso in cui l'approvazione avvenga successivamente al 15 settembre la validità decorrerà dall'a.s. 2017-2018</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1-quater</b></p> <p>Saranno assunti – fino al momento</p>
--	--	---

dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2.

b) i soggetti di cui al presente Comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e le modalità attuative del

dell'approvazione delle graduatorie del concorso in atto – deroga a quanto disposto dall'articolo 399 del TU 297, sui posti disponibili in regioni diverse da quelle in cui hanno volto le prove concorsuali i docenti della scuola dell'infanzia utilmente collocati nelle graduatorie di merito del concorso bandito nel 2012.

L'assunzione avverrà sulla base di quanto disposto da un apposito decreto ministeriale, in subordine rispetto a coloro che siano ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate in un'apposita istanza che gli interessati potranno presentare al MIUR, nel rispetto della percentuale massima del 50% dei posti disponibili per lo scorrimento delle graduatorie di concorso e comunque nel limite massimo del 15% dei posti disponibili in ciascuna regione.

Le disponibilità saranno individuate dal richiamato decreto ministeriale.

E' prevista l'espunzione dalle graduatorie di coloro che non accetteranno la proposta di assunzione. Una volta esaurite le procedure e anche nel caso in cui non sia stato conseguito il completo assorbimento di coloro che si trovano in graduatoria, le graduatorie del concorso del 2012 saranno soppresse.

Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso in atto, per il

	<p>comma 1.</p> <p>3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.</p> <p>4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, sono soppresse.</p> <p>5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1-sexies (Incarichi di supplenza breve e saltuaria)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il</p>	<p>triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, saranno valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili. Non si farà, quindi, più riferimento a quelli messi a concorso dal bando.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1-sexies</p> <p>Con questo articolo si intende introdurre un meccanismo che garantisca una tempestiva corresponsione delle retribuzioni al personale assunto per lo svolgimento di supplenze brevi, prevedendo, l'emanazione di un apposito decreto interministeriale che garantisca termini certi per l'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche. Il</p>
--	--	---

pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.

2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.

pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento. Si terrà conto, ai fini della valutazione sia del dirigenti scolastici che di quelli delle amministrazioni coinvolte nelle procedure del corretto svolgimento degli adempimenti di competenza e del rispetto dei termini prescritti. Le violazioni riscontrate che siano riconducibili a cause imputabili al loro operato, saranno fonte di responsabilità dirigenziale nei confronti dei dirigenti interessati.

Al fine di ottimizzare la gestione del personale supplente verrà assegnato a ciascuno degli interessati (sia docenti che ATA) un codice identificativo univoco, che resterà invariato per tutta la durata del contratto ed accompagnerà la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa.

	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2- quater</b> <b>(Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti)</b></p> <p>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n, 296.</p> <p>3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p>	<p><b>Art. 2-quater</b></p> <p>Viene autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per una ridefinizione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 42, dei compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso in atto a posti di personale docente. La copertura finanziaria sarà garantita dalla riduzione del fondo per il funzionamento relativo all'anno 2016. Nel 2017 la medesima somma sarà portata ad incremento del fondo stesso, che sarà così reintegrato a carico del "Fondo buona scuola" istituito dal comma 202 della legge 107.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 3 Copertura finanziaria</p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede:</p> <p>a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;</p> <p>b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.</p>	<p>N.B.: la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento delle disponibilità per assicurare la prosecuzione degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche, previsto dall'articolo 1 del decreto 42 è garantita in parte dalla riduzione per 49 milioni di euro del fondo per il funzionamento.</p>	

## DDL 2299 SENATO

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) Alla lettera b), numero 3.2), la parola: 'apprendistato' è sostituita dalla seguente: 'tirocinio'.
  - b) Alla lettera e), le parole: 'livelli essenziali', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 'fabbisogni standard'.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

***Le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del ddl di conversione prevedono due modifiche alle deleghe contenute nella lettera b) e nella lettera e) del comma 181 della legge 107/2015.***

***La prima riguarda il nuovo sistema concorsuale per l'assunzione dei docenti della scuola secondaria ed elimina una evidente incongruenza nella denominazione del periodo triennale di servizio successivo alla vincita del concorso, erroneamente indicato, al numero 3.2, come apprendistato anziché tirocinio.***

***La seconda modifica riguarda la delega per l'emanazione del decreto sul sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, per la realizzazione della quale si dovrà tenere conto non più della definizione dei "livelli essenziali" delle prestazioni ma dei "fabbisogni standard".***